

1. AULA 'S'



29146/00

ESENTE DA REGISTRAZIONE
AI SENSI DELLA L. N. 26/4/1986
N. 131 TAB. ALL. B - N. 5
MATERIA TRIBUTARIA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Oggetto

IRAP

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Fernando	LUPI	Presidente	R. G. N. 6588/07
Dott. Aurelio	CAPPABIANCA	Consigliere	
Dott. Massimo	SCUFFI	Consigliere	
Dott. Antonino	DI BLASI	Consigliere	Cron. 29146
Dott. Biagio	VIRGILIO	Rel. Consigliere	Rep.

ha pronunciato la seguente:

ud. 23/10/2008

SENTENZA

c. c.

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore *pro tempore*,
elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso
l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

- ricorrente -


contro

- intimato -

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Emilia
Romagna n. 15/20/06, depositata il 22 febbraio 2006.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 ottobre
2008 dal Relatore Cons. Biagio Virgilio;

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore



374
R



Generale dott. Pierfelice Pratis, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza.

Ritenuto in fatto

che l'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Emilia Romagna indicata in epigrafe, con la quale, rigettando l'appello dell'Ufficio, è stato riconosciuto a _____, consulente fiscale, il diritto al rimborso dell'IRAP versata per gli anni 1998/2001;

che il contribuente non si è costituito.

Considerato in diritto

che il ricorso - con i cui due motivi si censura la sentenza impugnata per violazione della normativa istitutiva dell'IRAP sotto il profilo del presupposto impositivo e per vizio di motivazione - è manifestamente fondato, in quanto la *ratio decidendi* della sentenza impugnata (che ha negato la sussistenza di struttura organizzativa pur avendo accertato che il contribuente esercitava la professione "con l'ausilio di un solo collaboratore") non è conforme al consolidato principio della giurisprudenza di questa Corte, in base al quale, a norma del combinato disposto degli artt. 2, comma 1, primo periodo, e 3, comma 1, lett. c), del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, l'esercizio delle attività di lavoro autonomo di cui all'art. 49, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986 è escluso dall'applicazione dell'IRAP solo qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata; il requisito della "autonoma organizzazione", il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'*id quod plerumque accidit*, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui (*ex plurimis*, cfr. Cass. nn. 3673, 3676, 3678, 3680 e 5011 del 2007);

che, in conclusione, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo del



contribuente;

che sussistono giusti motivi, in considerazione della circostanza che la giurisprudenza richiamata si è formata in epoca successiva alla proposizione del ricorso introduttivo, per disporre la compensazione delle spese dell'intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente.

Compensa le spese dell'intero giudizio.

Così deciso in Roma il 23 ottobre 2008.

Il consigliere estensore

(Biagio Virgilio)

Il Presidente

(Fernando Lupi)

Del
Oggetto

11 DIC. 2008



IL CANCELLIERE C1

ESENTI DA REGISTRAZIONE
AI SENSI
N. 131743/REG. B - N. 5
MATERIA TRIBUTARIA